

COMUNE DI GENIVOLTA PROVINCIA DI CREMONA

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti in merito alla deliberazione della Giunta Comunale “MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 – AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021 – APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 08.11.2022.”

L’anno 2022, il giorno 14 del mese di dicembre 2022 il Revisore contabile Dott. Paolo Angelo Togni procede alla verifica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 – AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021 – APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 08.11.2022 di modifica dell’allegato 3 relativo al “Piano triennale per il fabbisogno del personale triennio 2022/2024” aggiornato al rendiconto 2021.

L’ORGANO DI REVISIONE

VISTA la proposta di deliberazione sopra richiamata;

Richiamati:

- l’art. 91 del T. U. E. L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che prevede, al comma 1, che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/3/1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, formalizzate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – dell’8/5/2018, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27/7/2018. Secondo tali linee di indirizzo la “dotazione organica”, costituita dal personale in servizio e da quello di cui si prevede l’assunzione nel PTFP, si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima che non può essere valicata e che deve rispettare i tetti previsti dalla normativa vigente per l’ente considerato. All’interno dei tetti citati, la declinazione delle categorie, profili e professionalità trova la sua definizione nel PTFP triennale ed annuale;

- il D.L. 34/2019, convertito dalla L. 58/2019, che ridefinisce le modalità di quantificazione della capacità assunzionali dei comuni, e in particolare il comma 2 dell’art. 33 che individua un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, giudicata in base al rapporto spesa di personale / entrate correnti;

- il DM del 17/03/2020, attuativo del D.L.34/2019, efficace a decorrere dal 20/04/2020, che definisce puntualmente i nuovi spazi di spesa assunzionali, diversi a seconda che l'ente ricada in una delle tre fasce che possiamo definire a "bassa", "elevata" o "moderata" incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti;

Richiamata la circolare esplicativa del Decreto a pubblicata sulla GU n. 226/2020;

RICHIAMATO l'art.9 comma8 della legge 28.12.2001 n.448, il quale dispone che a decorrere dell'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO l'art.3 comma 10 bis del D.L.90/2014 convertito in L.114/2014 che prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in tema di personale previste dal medesimo articolo, siano certificate dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio dell'ente;

VISTI:

- il D.LGS 30.03.2001 n.165;
- Il d.Lgs 27.12.1997 n.449;
- lo statuto e il regolamento di contabilità;
- gli artt.48,89 E 91 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sull'allegato 3 alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 – AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021 – APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 08.11.2022 di modifica dell'allegato 3 relativo al "Piano triennale per il fabbisogno del personale triennio 2022/2024" aggiornato al rendiconto 2021.

Genivolta, 14 dicembre 2022

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Paolo Angelo Togni